

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 173/CGF – RIUNIONE DEL 23 APRILE 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. MAURO ZAMPOLLINI LA SOMMA DI €10.500,00 PIÙ INTERESSI LEGALI €154,00** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 4 del 14.2.2009).

Con ricorso per revocazione ritualmente introdotto, l’A.S. Casale Calcio ha chiesto alla Corte Federale di revocare la decisione assunta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in relazione a controversia fra essa ricorrente ed il signor Mauro Zampollini, già suo allenatore.

Si costituiva altrettanto ritualmente in giudizio il convenuto eccependo l’inammissibilità del reclamo per difetto di competenza della Corte di Giustizia Federale.

Osservava il Zampolini, che l’art. 39 C.G.S. prevede l’impugnazione per revocazione delle decisioni adottate dagli organi della medesima Giustizia Sportiva, mentre il Collegio Arbitrale non è ricompreso fra tali organi.

Ritiene la Corte di poter omettere ogni disamina relativa alla fondatezza della sollevata eccezione per pronunciare la sollecitata declaratoria di inammissibilità sotto altro profilo, costituito dall’inesistenza dei presupposti ai quali la vigente normativa subordina l’esercizio del ricorso per revocazione.

Secondo la ricorrente, invero, la fattispecie dedotta in giudizio andrebbe ricondotta sotto la previsione dell’art. 39, lett. c) C.G.S. in virtù del quale la decisione irrevocabile può essere impugnata per revocazione “se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere”.

Nella prospettazione dell’A.S. Casale la forza maggiore sarebbe costituita dall’impossibilità di procurarsi per tempo la prova dell’intervenuto pagamento in favore dello Zampolini e di esibirla nel corso del procedimento arbitrale, ma tale assunto è manifestamente privo di fondamento.

Ed invero, la domanda arbitrale è stata introdotta con raccomandata 9.7.2008 inviata al Collegio ed alla società convenuta, odierna ricorrente, mentre il relativo lodo è stato adottato il 14.2.2009: tali circostanze di tempo, come appare evidente, escludono che la mancata produzione dell’assegno 14.5.2008, costituente a dire dell’A.S. Casale soddisfazione di ogni diritto e pretesa dello Zampolini, nel corso della procedura arbitrale possa considerarsi causata da forza maggiore, con conseguente rigetto per inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL'A.S. CALCIO URANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ROCCAGORGA/CALCIO URANIA DEL 4.3.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. 69/SGS del 2.4.2009)

L'A.S. Calcio Urania ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 69 del 13.11.2008, relativa alla gara Polisportiva Roccagorga/A.S. Calcio Urania del Campionato Allievi Regionali, Girone C disputatasi in Roccagorga il 4.3.2009.

Con tale provvedimento la detta Commissione confermava la statuizione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo dell'odierna ricorrente ritenendo illegittima la causa di forza maggiore dedotta dall'Urania per giustificare la propria mancata partecipazione alla gara sopra indicata, infliggendo alla stessa Associazione la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e le ulteriori statuizioni di cui alla pronuncia del medesimo Giudice.

Il ricorso è, all'evidenza, inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall'art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della L.N.D., prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ne occupa l'A.S. Calcio Urania si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitole, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l'inammissibilità del proposto gravame e l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Calcio Urania di Santi Cosma e Damiano (Latina) e dichiara incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CARMENTA/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 15.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 595 del 17.4.2009)

La A.S.D. Petrarca Padova Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva respinto un suo ricorso teso ad ottenere, in suo favore, la punizione sportiva della perdita della gara contro il Futsal Carmenta, disputata il 15.4.2009 per il Campionato Nazionale di Serie B, gara a suo dire viziata dall'avvenuto irregolare impiego, da parte dell'avversaria, del calciatore Meneghello Giovanni.

Assume, come già vanamente sostenuto in primo grado, che il Meneghello inserito nel foglio di censimento della società come collaboratore, non poteva essere tesserato come calciatore della stessa, ostandovi il disposto di cui all'art. 22, comma 1, delle N.O.I.F. ed insiste nelle sue richieste.

Dal canto suo la controparte, con fax inviato a questa Corte il 22.4.2009, rappresenta di non aver avuto alcuna notizia dell'appello proposto dalla società Petrarca Padova.

Il reclamo è privo di fondatezza e va, pertanto, respinto.

Giova anzitutto chiarire che la doglianza espressa dal Futsal Carmenta, sebbene corrispondente al vero, non vizia la regolare instaurazione della procedura.

Si evince infatti dalla documentazione prodotta che la ricorrente, a mezzo di telefax trasmesso tempestivamente il 18.4.2009 al numero ufficiale della società avversaria pubblicato sul Com. Uff. n. 23 del 27.8.2008, tentò, senza esito, non essendovi stata risposta da parte del destinatario, di renderla edotta della propria iniziativa.

Il mancato perfezionamento del contraddittorio, quindi, è imputabile soltanto alla negligenza della potenziale resistente, che pertanto non è legittimata ad eccepirlo.

Nel merito, questo Collegio è dell'avviso che le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice per motivare l'adottata decisione di rigetto siano del tutto errate per quanto concerne il richiamo normativo all'art. 21, comma 4 delle N.O.I.F., che disciplinando le incompatibilità riguardanti i dirigenti delle società, appare del tutto estraneo alla fattispecie in esame investente la posizione di un soggetto, il Meneghello Giovanni, inquadrato nell'organico del Futsal Carmenta con la qualifica di addetto stampa.

Orbene, posto che l'art. 22, comma 2 delle N.O.I.F., regolante la materia, esplicitamente vieta tra l'altro ai collaboratori il tesseramento come tecnici o calciatori presso la medesima società, la problematica della vicenda si fulcra nello stabilire se le funzioni di addetto stampa valgano a conferire al soggetto la qualifica di collaboratore.

Soccorre, in proposito, la norma dianzi citata che, al comma 1, chiarisce come collaboratori sportivi di una società possano definirsi solo coloro che, previa retribuzione o altro compenso, svolgano per essa funzioni "che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.".

Alla luce di dette puntualizzazioni è sufficiente, nel caso che ne occupa, da un lato evidenziare come la reclamante non abbia in alcun modo dimostrato che il Meneghello, per la sua attività collaterale, percepisse dal Futsal Carmenta emolumenti o compensi di qualunque tipo, e dall'altro sottolineare come le funzioni di addetto stampa, notoriamente limitate ai rapporti tra il sodalizio e i "media", difficilmente possano essere ricondotte nell'ambito concettuale di "attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.".

Nulla pertanto impediva il suo tesseramento in favore della resistente e la sua legittima utilizzazione nell'incontro contestato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4) RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO CALCIO A 5/PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 DEL 18.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 612 del 21.4.2009)

L'A.D.S. Petrarca Padova ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con cui veniva respinto un suo ricorso tendente ad invalidare la gara Isolotto/Petrarca Padova giocata il 18.4.2009 nell'ambito del Campionato Nazionale di Serie B a causa del presunto avvenuto impiego da parte dell'avversaria di ben sei calciatori in posizione irregolare di tesseramento.

Nei motivi presentati, per la verità alquanto generici, ha circoscritto la propria doglianza alla posizione di un solo calciatore, tale Martinisi Marco, aggiungendo, poi, nel corso della discussione orale che questi, utilizzato nella gara "de quo", sarebbe persona diversa dal calciatore Martimisi Marco, risultato regolarmente vincolato con la società Isolotto.

L'appello, manifestamente infondato, va respinto.

E' anzitutto da chiarire che la singolare proposizione difensiva avanzata in sede dibattimentale, costituendo un nuovo e diverso motivo di gravame mai comunicato alla controparte, non ha alcuna possibilità di ingresso nella presente procedura e si segnala solo per la sua improbabile credibilità essendo di palese evidenza come, in perfetta corrispondenza di tutti gli altri dati anagrafici,

l'insignificante difformità in una sola lettera del cognome di cui all'ultima certificazione dell'Ufficio Tesseramento, altro non sia che un mero errore di battitura.

Nel resto, anche a causa della sostanziale indeterminatezza delle censure mosse alla decisione impugnata, ben poco è da dire.

Invero il Giudice Sportivo ha correttamente fondato il suo convincimento sulle risultanze dei riscontri effettuati presso l'Ufficio Tesseramento, presso l'organo, cioè, federalmente deputato a gestire la materia valutando la regolarità delle richieste avanzate dalla società, sicché la doglianza in esame difetta di qualsivoglia fondatezza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e ordina addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 27 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete